



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° 42 del 12/09/2019

OGGETTO

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del personale dei livelli

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie, con le procedure e nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'**art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018** ;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa ***"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa."***;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016;

Visto l'Art. 23 comma 2° del D.Lgs 75/2017 che testualmente recita : *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*

Visto il parere della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che precisa testualmente: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Visto l'art. 33 comma 2° del D.L. n. 34 del 30/04/2019 ;

PRESO ATTO che a partire dell'Esercizio 2018 le risorse destinate al salario accessorio si computano sulla base delle nuove norme contrattuali ed in particolare sono disciplinate dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

RICHIAMATO il contenuto delle Circolari MEF – RGS (Ragioneria Generale dello Stato):

- N. 18 del 13/04/2017
- N. 33 del 20/12/2017
- N. 14 del 23/03/2018
- Nota 18/12/2018
- Nota 20/06/2019

RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate destinate al salario accessorio del personale dipendente, come da prospetto *“Fondo risorse decentrate anno 2019”*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

DATO ATTO, inoltre, che l'attività di costituzione del fondo delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale dei livelli per l'anno 2019 costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il CCNL Funzioni locali del 21/05/2018

VISTA la Relazione Tecnica di compatibilità finanziaria Prot. n. 7952 del 24/07/2019;

VISTO il parere espresso dal Collegio Sindacale dell'Ente nella seduta del 5/08/2019

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario triennale 2019 - 2021;
determina

- 1) di costituire, per tutti i motivi in narrativa espressi, che si intendono con la presente richiamati, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali **del 21/05/2018**, il fondo delle risorse decentrate destinate al salario accessorio del personale dei livelli dell'Ente per l'anno 2019:

PERSONALE DEI LIVELLI	
FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO 2019	
RISORSE STABILI	118.638,00
RISORSE VARIABILI	62.058,00
TOTALE RISORSE	180.696,00

- 2) di attestare che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione del triennio 2019 - 2021 relativi alla spesa di personale;

- 3) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
f.to Marco Cannarella